



TESTO UNICO CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 115

Sosta

Durante l'arresto protratto nel tempo di un veicolo o di un animale il conducente se si allontana deve adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti. Fuori dei centri abitati, durante la sosta, il veicolo o l'animale deve essere collocato sugli spazi all'uopo esistenti o sulle banchine pavimentate o, in mancanza, sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di questa. Nei centri abitati, durante la sosta, il veicolo o l'animale deve essere collocato sul margine della carreggiata e parallelamente all'asse di questa, salvo che sia diversamente prescritto. Qualora non esista marciapiede laterale rialzato deve essere lasciato uno spazio libero sufficiente per il transito dei pedoni. La sosta e' vietata:

- a) in corrispondenza o in prossimita' dei crocevia, delle curve, dei dossi delle gallerie, dei passaggi a livello e delle fermate dei servizi pubblici di linea;
- b) sui binari tramviari, sugli attraversamenti pedonali e allo sbocco dei passi carrabili;
- c) quando la parte della carreggiata che resta libera sia insufficiente per la circolazione dei veicoli in un solo senso;
- d) in prossimita' o in corrispondenza dei segnali stradali in modo da occultarne la vista.
- e) sulle aree destinate alla fermata o sosta dei taxi e a quelle dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci;
- f) sui marciapiedi, sulle banchine, sotto i fornicci e i portici, salvo diversa segnalazione;
- g) sulle piste di cicli o agli sbocchi delle medesime;
- h) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per handicappati e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli:
- i) nelle isole pedonali, nelle zone a traffico limitato, nelle corsie riservate ai mezzi pubblici. In alternativa alla rimozione, nelle ipotesi previste nei due commi precedenti, gli organi di polizia possono provvedere, anche previo spostamento del veicolo, al blocco dello stesso con un attrezzo a chiave applicato alle ruote, ovvero alla asportazione della targa posteriore mediante svitaggio. Le caratteristiche dell'attrezzo a chiave e le modalita' di asportazione della targa saranno definite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti. Il veicolo verra' sbloccato o la targa restituita previo pagamento delle spese per il servizio.

L'amministrazione comunale non e' tenuta alla custodia del veicolo fino al ritiro da parte dell'interessato. Nei centri abitati, qualora un veicolo sia lasciato in sosta nelle zone indicate nel precedente comma ovvero in altre zone in cui la sosta e' vietata e costituisca grave intralcio o pericolo per la circolazione, gli organi di polizia possono rimuoverlo e portarlo alla depositaria comunale. Il veicolo e' restituito previo rimborso delle spese di trasporto e di custodia. Chiunque viola le disposizioni del quinto comma del presente articolo e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila; chi viola invece le altre disposizioni e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire quarantamila a lire centomila. Se la sosta e' effettuata in corrispondenza del crocevia, delle curve, dei dossi o delle gallerie, la sanzione pecuniaria amministrativa e' da lire centomila a lire trecentomila.

Versione in vigore dal 1 giugno 1989 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 gennaio 1993 · versione 23

RIFERIMENTI NORMATIVI

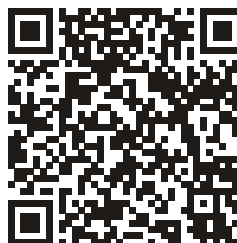
Atto	Testo unico circolazione stradale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1959

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

[https://ratiolegis.it/testo-unico-circolazione-stradale/art-115-sosta/
versione/23](https://ratiolegis.it/testo-unico-circolazione-stradale/art-115-sosta/versione/23)



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it